



COMUNE DI MUZZANO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CANALIZZAZIONI

Muzzano,  
12 marzo 1979/gv  
Rev. 1983

Trascrizione su supporto informatico: novembre 2015

## I N D I C E

### A. GENERALITÀ

- art. 1 – Scopo
- art. 2 – Basi legali
- art. 3 – Applicazione
- art. 4 – Canalizzazioni pubbliche e private
- art. 5 – Impianti privati
- art. 6 – Acque di rifiuto
- art. 7 – Obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nelle pubbliche canalizzazioni
- art. 8 – Divieto d'immissione
- art. 9 – Fondi non edificati
- art. 10 – Allacciamento alla pubblica canalizzazione

### B. PROCEDURA

- art. 11 – Obbligo della licenza
- art. 12 – Requisiti dei piani
- art. 13 – Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica
- art. 14 – Permessi per immissioni provvisorie
- art. 15 – Immissione in un ricettore naturale
- art. 16 – Acque di drenaggio
- art. 17 – Diniego della licenza
- art. 18 – Mulinelli sminuzzatori
- art. 19 – Controllo e collaudo degli impianti
- art. 20 – Catasto degli impianti
- art. 21 – Multe, azione penale, azione civile

### C. PRESCRIZIONI TECNICHE

- art. 22 – Generalità
- art. 23 – Tracciato
- art. 24 – Pendenze e diametri
- art. 25 – Materiali
- art. 26 – Posa
- art. 27 – Riempimento dei fossi

- art. 28 – Condotta d'allacciamento
- art. 29 – Pozzetti
- art. 30 – Pozzetti: esecuzione
- art. 31 – Pompe
- art. 32 – Rigurgito
- art. 33 – Zone S di protezione
- art. 34 – Impianti speciali

D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

- art. 35 – Obbligo di manutenzione
- art. 36 – Prove di tenuta
- art. 37 – Canalizzazioni
- art. 38 – Separatore olii e grassi
- art. 39 – Fosse di decantazione. Fosse biologiche
- art. 40 – Impianti meccanico-biologici
- art. 41 – Pozzi perdenti
- art. 42 – Intervento del Municipio
- art. 43 – Soppressione canalizzazioni e impianti

E. CONTRIBUTI e TASSE

- art. 44 – Contributo di costruzione
- art. 45 – Tassa d'immissione
- art. 46 – Tassa d'uso
- art. 47 – Casi speciali
- art. 48 – Adeguamento delle tariffe

F. DISPOSIZIONI FINALI

- art. 49 – Disposizioni abrogate
- art. 50 – Entrate in vigore

## LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

|       |   |
|-------|---|
| LALIA | legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 8 ottobre 1971         |
| LE    | legge edilizia cantonale  |
| RALE  | regolamento d'applicazione della legge edilizia   |
| UT    | ufficio tecnico   |
| CPV   | capoverso   |
| CCS   | codice civile svizzero  |
| DE    | decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977 |
| ASPEE | associazione svizzera dei professionisti per la depurazione delle acque                                 |
| SPAA  | sezione protezione acque e aria (Dip.to Ambiente)   |

A. GENERALITÀ

|        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| Art. 1 | Il presente Regolamento disciplina la costruzione e la manutenzione degli impianti e delle canalizzazioni che immettono le acque di rifiuto provenienti da un fondo privato nella pubblica canalizzazione, o in un ricettore naturale (lago, fiume, riale, falda).  | Scopo                              |
| Art. 2 | Il presente Regolamento ha le sue basi legali nella legislazione federale e cantonale in materia di protezione delle acque.   | Basi legali                        |
| Art. 3 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio giurisdizionale del comune.</li><li>2. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio</li></ol>   | Applicazione                       |
| Art. 4 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono considerate canalizzazioni pubbliche quelle costruite su sedime pubblico e quelle previste tali (collettori, canalizzazioni secondarie, allacciamenti), come pure le canalizzazioni che per motivi d'interesse pubblico sono costruite su fondi privati. I rapporti tra le parti, derivanti dal diritto di attraversamento sono regolati dal vigente CCS e dalla legge d'espropriazione.</li><li>2. La rete delle canalizzazioni pubbliche è costruita dal Comune che ne cura pure la manutenzione e l'esercizio in conformità della legislazione federale e cantonale. La depurazione delle acque di rifiuto avviene tramite impianti propri o consortili.</li></ol> | Canalizzazioni pubbliche e private |
| Art. 5 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono considerati impianti privati le canalizzazioni e tutte le installazioni accessorie alla canalizzazione che permettono: il sollevamento, la dispersione o la chiarificazione delle acque di rifiuto quali: pompe, pozzi perdenti, fosse di decantazione meccanica, fosse biologiche o meccanico-biologiche, separatori in genere, ecc.</li><li>2. Non sono considerati impianti:<ul style="list-style-type: none"><li>- i manufatti per la trattenuta dei liquidi provenienti da stalle e letamai;</li><li>- i serbatoi per liquidi e materie diverse quali: combustibili, carburanti, materie viscosi, concimi, ecc.</li></ul></li></ol>                              | Impianti privati                   |
| Art. 6 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono considerate acque di rifiuto tutte quelle acque che devono essere evacuate dalle zone edificate. Appartengono a questa categoria le acque provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria, comprese le acque di raffreddamento, le acque piovane, le acque risultanti dallo scioglimento delle nevi e quelle d'infiltrazione, inquinate o non inquinate.</li></ol>   | Acque di rifiuto                   |

2. A seconda della loro natura e origine, le acque di rifiuto sono definite come segue:
- a) acque luride: quelle provenienti dalle economie domestiche, dall'industria, dall'artigianato e simili;
  - b) acque bianche: le acque meteoriche, di raffreddamento, di climatizzazione, dei drenaggi, gli scarichi delle fontane, ecc.
- Art. 7
1. Le acque di rifiuto provenienti dalle costruzioni, impianti, nonché quelle delle sistemazioni di fondi, devono essere immesse nelle canalizzazioni pubbliche, se conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.  
Si richiamano le eccezioni previste dalla legislazione federale e cantonale in materia.
2. Le acque provenienti da attività artigianali speciali o industriali, quali officine meccaniche, laboratori, lavanderie, lavorazioni di metalli, ecc. devono essere trattate all'origine prima della loro immissione.
3. L'obbligo d'immissione esiste anche qualora l'evacuazione può avvenire solamente tramite impianto di sollevamento.
4. L'obbligo dell'immissione esiste dal momento della messa in esercizio della canalizzazione pubblica.
- Art. 8
- È vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle canalizzazioni:
- gas e vapori;
  - sostanze velenose o incendiarie, esplosive o radioattive;
  - scoli di latrine senza scarico, di acqua di stalle e di letami;
  - sostanze solide che potrebbero sostituire le canalizzazioni, come sabbia, ceneri, scorie, rifiuti di cucina e macelleria, stracci, depositi provenienti da fosse di decantazione e da separatori di olii e grassi;
  - acque di lavaggio degli impianti di preparazione e lavorazione del calcestruzzo;
  - materie viscosse come, asfalto, catrame, ecc.
  - olii, grassi, emulsioni di catrame e bitume;
  - quantità importanti di liquidi aventi una temperatura superiore a 40°C;
  - soluzioni alcaline o acide in concentrazioni nocive (superiori al ½ o/oo);
  - ecc.
- Art. 9
- Le acque bianche provenienti da fondi non edificati non possono defluire sull'area pubblica. Le stesse, se esistono le premesse tecniche, devono essere immesse in un ricettore naturale, oppure, ad esclusivo giudizio del Municipio, nella canalizzazione comunale.
- Obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nelle canalizzazioni pubbliche
- Divieto d'immissione
- Fondi non edificati

- Art. 10 1. L'immissione delle acque di rifiuto nella canalizzazione pubblica avviene tramite una condotta d'allacciamento, a partire dal pozzo di controllo a confine del fondo privato, sino al punto d'innesto nel collettore comunale.
2. Il comune provvede all'esecuzione dell'allacciamento, direttamente o per il tramite di imprese da esso designate o autorizzate.  
Le spese sono a carico del proprietario del fondo.
- Allacciamento alla pubblica canalizzazione
- B. PROCEDURA
- Art. 11 1. La costruzione e la modifica delle canalizzazioni e degli impianti sui fondi privati è soggetta alla procedura per il rilascio dei permessi di costruzione, conformemente agli art. 39 e segg. della LE e all'art. 35 del RALE.
2. La licenza di costruzione è pure richiesta, qualora per il cambiamento dell'esistente attività, si verifichi un sostanziale mutamento della qualità e quantità delle acque di rifiuto.
3. Le domande d'allacciamento entro il perimetro delle canalizzazioni sono approvate dal Municipio con la procedura di notifica (vedi art. 36 RALE).
4. Ad esecuzione completa delle opere private di canalizzazione, l'interessato chiederà per tempo all' UT l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica.
- Obbligo della licenza
- Art. 12 La domanda di costruzione deve contenere le indicazioni concernenti il genere e la provenienza, la qualità e la quantità delle acque di rifiuto ed essere corredata dai seguenti piani, oltre a quanto previsto dall'art. 46 del RALE:
- Requisiti dei piani
- a) estratto della mappa, con l'indicazione dell'ubicazione del collettore pubblico, del tracciato della canalizzazione d'allacciamento, come pure delle canalizzazione private nuove e esistenti;
- b) pianta delle canalizzazioni in scala 1:100 con l'indicazione delle quote, dei diametri, delle pendenze e del tipo di materiale impiegato, nonché i punti di raccolta, del genere e numero degli apparecchi raccordati (WC, bagni, pluviali, lavatoio, ecc.);
- c) profilo longitudinale pure in scala 1:100 delle condotte e altre installazioni, a partire dal perimetro esterno della costruzione fino al collettore pubblico;
- d) dettaglio degli impianti, dei pozzetti, dei raccordi, ecc. e del profilo normale di posa.  
Il Municipio può concedere deroghe per la presentazione di parte dei documenti di cui sopra nel caso di vecchie

abitazioni ove non esistono piani di progetto delle canalizzazioni e dove il rilievo delle stesse risulta difficoltoso.

In tal caso il richiedente farà domanda preventiva di allacciamento specificandone la situazione. L'ufficio tecnico effettuerà quindi un sopralluogo atto ad accertare la reale situazione e quindi indicherà i lavori necessari da eseguire.

- |         |  |  |
|---------|--|--|
| Art. 13 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nel caso di messa in esercizio di un nuovo collettore comunale, sarà dato avviso ai proprietari interessati e fissato un termine di tre mesi per provvedere alla presentazione della domanda di costruzione.</li><li>2. L'esecuzione delle opere private di canalizzazione dovrà avvenire al più tardi entro 6 mesi dal rilascio della licenza di costruzione.</li><li>3. In caso d'inadempimento dei proprietari e previa diffida, dette opere saranno eseguite dal Comune e a spese del proprietario.</li><li>4. Il comune provvederà ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 all'esecuzione dell'allacciamento entro 3 mesi dalla data d'inoltro della richiesta.</li></ol>   | Termine per l'esecuzione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica |
| Art. 14 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. L'immissione provvisoria di acque di rifiuto provenienti da cantieri di costruzione, prosciugamento di falda freatica, drenaggi, ecc. nella pubblica canalizzazione, può essere autorizzata dall'UT se sono rispettate le prescrizioni dell'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto e se i quantitativi di acqua possono essere assorbiti dalle canalizzazioni.</li><li>2. La domanda d'immissione provvisoria deve essere accompagnata da una relazione tecnica che documenti la necessità d'evacuazione delle acque e i provvedimenti adottati per il loro trattamento.</li><li>3. L'immissione provvisoria è soggetta al pagamento di una tassa d'uso, che sarà stabilita caso per caso.</li></ol> | Permessi per immissioni provvisorie                                      |
| Art. 15 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Può essere concessa l'immissione d'acque bianche in un ricettore naturale (fiume, lago, riale, falda) se sono rispettate le condizioni previste dall'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto, riservata l'autorizzazione dell'Autorità cantonale.</li><li>2. La domanda per il rilascio del permesso di costruzione deve essere accompagnata oltre che dai piani di cui all'art. 12, da indicazioni sulla natura e portata delle acque scaricate e sulle caratteristiche del ricettore.</li></ol>   | Immissione in un ricettore naturale                                      |
| Art. 16 | Dove esiste la possibilità tecnica e giuridica, le acque di drenaggio vanno immesse in un ricettore naturale.  | Acque di drenaggio   |



|         |  |                                     |
|---------|--|-------------------------------------|
| Art. 17 | <p>1. La licenza di costruzione può essere negata nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) grossi quantitativi di acque bianche, incompatibili con la portata del collettore pubblico:</li><li>b) acque di rifiuto non conformi all'Ordinanza federale sull'immissione delle acque di rifiuto.</li></ul> <p>2. Il diniego della licenza di costruzione, motivato, è comunicato all'interessato con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.</p>  | Diniego della licenza               |
| Art. 18 | <p>Conformemente all'art. 91 del Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato ed all'art. 8 del presente regolamento, è vietata l'installazione di apparecchi sminuzzatori (tritutori dei rifiuti di cucina).</p>  | Mulinelli sminuzzatori              |
| Art. 19 | <p>1. Prima del reinterro delle canalizzazioni e degli impianti, il proprietario darà avviso all'UT di procedere alla visita di controllo ed all'eventuale prova di tenuta.<br/>Per le opere non conformi ai piani approvati ed alle prescrizioni del presente regolamento, il Municipio può chiedere la loro rimozione.</p> <p>2. Contemporaneamente alla richiesta di esecuzione dell'allacciamento, di cui all'art. 11, il proprietario deve chiedere all'UT il collaudo degli impianti.</p> <p>3. Per le stazioni di sollevamento, installazioni meccanico-biologiche, ecc. il proprietario dovrà consegnare all'UT attestato che le installazioni sono state posate e collaudate secondo le prescrizioni delle ditte fornitrici.</p> <p>4. Il collaudo è pure chiesto qualora l'evacuazione delle acque di rifiuto avvenga per dispersione nel terreno o per immissione in un ricettore naturale.</p> <p>5. Nelle zone di captazione di acqua potabile (zona S), è obbligatoria la prova di tenuta delle canalizzazioni e degli impianti, che dovrà soddisfare i requisiti della norma SIA nr. 190.<br/>Altrove la prova di tenuta è facoltativa a giudizio del Municipio.</p> <p>6. Al proprietario verrà consegnato il certificato attestante l'esecuzione delle prove di collaudo.</p> <p>7. Con il collaudo dell'impianto, non viene assunta da parte del Comune alcuna responsabilità in relazione ad un'eventuale difettosa esecuzione delle opere o di irregolarità d'esercizio.</p> | Controllo e collaudo degli impianti |

8. Alle operazioni di collaudo il proprietario dovrà farsi rappresentare e prestare la necessaria assistenza con personale e attrezzi.
- Art. 20 1. Al momento del collaudo il proprietario dovrà consegnare all'UT il rilievo delle opere eseguite. Lo stesso dovrà essere allegato al catasto degli impianti giusto l'art. 4 DE 3 febbraio 1977. Catasto degli impianti
2. La consegna del rilievo delle opere può essere imposto anche per impianti esistenti.
- Art. 21 Le infrazioni alle norme del presente Regolamento delle canalizzazioni sono punite con multe fino a fr 1'000.- riservate le azioni penali e civili. Multe, azione penale, azione civile
- C. PRESCRIZIONI TECNICHE
- Art. 22 1. L'evacuazione delle acque di rifiuto dei fondi privati deve avvenire tramite canalizzazioni separate per le acque luride e bianche. Generalità
2. La loro immissione nella pubblica canalizzazione avviene tramite allacciamento unico o separato, a dipendenza del sistema delle canalizzazioni pubbliche (misto o separato).
3. Per la progettazione e l'esecuzione degli impianti sono da osservare le norme SIA, ASPEE, nonché le direttive e ordinanze emanate dall'Autorità federale e cantonale.
- Art. 23 1. Il tracciato delle canalizzazioni deve assicurare un deflusso corretto delle acque di rifiuto. Tracciato
2. Condotte d'acqua potabile, dovranno avere una distanza minima di cm 50 sia orizzontalmente che verticalmente, ritenuto che le condutture di acque luride siano posate alla quota inferiore.
3. Ad ogni cambiamento di pendenza sono da provvedere pozzetti adeguati.
4. Cambiamenti di direzione sono da eseguire di regola con pozzetti o pezzi speciali di raccordo.
- Art. 24 1. Le tratte di canalizzazione devono essere rettilinee con pendenza uniforme. Pendenze e diametri
2. La velocità di scorrimento dei liquami, deve impedire il deposito di materiali sedimentabili, per portate minime ed erosioni, per portate massime.

3. Normalmente la pendenza minima delle canalizzazioni è la seguente:

- per acque luride 2%
- per acque bianche 1%

4. Il diametro minimo delle canalizzazioni è:

- per acque luride 150 mm
- per acque bianche 100 mm

- |         |  |                       |
|---------|--|-----------------------|
| Art. 25 | <p>1. Per l'esecuzione delle canalizzazioni d'evacuazione delle acque luride, sono da impiegare condotte impermeabili quali tubi di cemento, PVC, cemento-amianto, grès, ghisa, ecc. con giunti a tenuta stagna (a bicchiere, manicotti, saldature, ecc.).</p> <p>2. Per l'evacuazione delle acque bianche, dette prescrizioni sono da osservare solo nel caso di posa delle condotte in zona di protezione e in presenza di falda.</p>  | Materiali             |
| Art. 26 | <p>1. Le canalizzazioni devono essere posate accuratamente dal basso verso l'alto, evitando appoggi puntiformi mediante la formazione di un piano di posa elastico (sabbia, ghiaia) o rigido (bauletto in calcestruzzo).</p> <p>2. A dipendenza delle condizioni del terreno e del sovraccarico, le canalizzazioni sono parzialmente o completamente avvolte con un manto di rinforzo adeguato.</p> <p>3. Le canalizzazioni dovranno essere posate al disotto del limite del gelo.<br/>Generalmente le canalizzazioni sono da posare ad una profondità di almeno 60 cm.</p> <p>4. Se i progetti non sono completati da un calcolo statico con l'indicazione del fattore di sicurezza, le canalizzazioni sono da posare secondo le direttive ASPEE, completamente avvolte in un bauletto di calcestruzzo CP200.</p> | Posa                  |
| Art. 27 | <p>1. Particolare cura deve essere posta al riempimento e costipamento dei fossi, che deve avvenire con materiale idoneo. Lo strato a diretto contatto con le condutture deve essere di materiale privo di sassi.</p> <p>2. Per il riempimento del fosso occorre attendere una sufficiente stagionatura del calcestruzzo di sottofondo o di avvolgimento.</p> <p>3. Lungo le strade e piazze di pubblico transito, il fosso deve essere completamente riempito con materiale alluvionale idoneo, al fine di evitare cedimenti del campo stradale.</p>  | Riempimento dei fossi |

4. Il costipamento del materiale, da eseguire a strati dello spessore massimo di 30/50 cm deve avvenire con mezzo meccanico adeguato o mediante allagamento del fosso.
- Art. 28 1. La condotta d'allacciamento deve formare di regola un angolo acuto rispetto alla direzione di deflusso del collettore pubblico.  
Il convogliamento delle acque deve avvenire per gravità.
2. L'innesto è da eseguire con pezzi speciali e sopra l'asse della canalizzazione pubblica.
- È chiesto un pozzo d'ispezione nei seguenti casi:
- quando la tubazione è situata in falda;
  - in presenza di pendenze sfavorevoli, di collettori pubblici con piccoli diametri, di rilevanti portate d'acqua;
  - in zona di protezione.
3. La condotta d'allacciamento deve essere completamente avvolta con calcestruzzo CP200.
- Art. 29 A dipendenza della loro funzione e ubicazione si distinguono i seguenti pozzetti: Pozzetti
- a) pozzetto di raccordo:  
collega tratte di canalizzazione di diverso diametro, pendenza o direzione;
- b) pozzetto d'ispezione:  
interrompe lunghe tratte di canalizzazione e favorisce la pulizia, la manutenzione e il controllo delle condotte;
- c) pozzetto di deposito o caditoia:  
permette la raccolta di materiale inorganico sedimentabile;
- d) pozzetto di rottura:  
diminuisce l'energia cinetica del liquame mediante riduzione della velocità;
- e) pozzetto di controllo:  
è ubicato al limite della proprietà privata, da esso si diparte la condotta d'allacciamento che convoglia per gravità le acque al collettore pubblico.  
La costruzione del pozzetto di controllo è chiesta anche ove esiste un impianto di sollevamento.
- Art. 30 1. A seconda della profondità, per i pozzetti verranno scelti i seguenti diametri: Pozzetti:  
esecuzione
- fino a 60 cm      Ø 60 cm minimo
  - fino a 150 cm    Ø 80 cm minimo
  - oltre 150 cm    Ø 100 cm minimo

2. Per profondità superiori a 1.50 m i pozzetti devono essere muniti di scalini o di scale fisse non soggetti a corrosione.
  3. Ad eccezione dei pozzetti di deposito, il fondo deve essere modellato a forma di guscio per evitare deposito.
  4. I coperchi di chiusura devono impedire esalazioni maleodoranti. Di regola la quota di posa è superiore a quella del campo stradale sede del collettore pubblico.
  5. I coperchi di chiusura hanno diametri minimi di cm 60.
- Art. 31 Ove l'evacuazione delle acque di rifiuto non possa avvenire per gravità, il proprietario è tenuto ad installare un impianto di pompaggio ed i relativi accorgimenti atti ad evitare l'allagamento dei locali. Pompe
- Art. 32 1. Le acque di rifiuto provenienti da installazioni sanitarie o da impianti posti al di sotto della quota del piano stradale possono rigurgitare. Rigurgito
2. Il Municipio declina ogni responsabilità in caso di rigurgito. È compito dei proprietari di mettere in atto i necessari accorgimenti per evitare eventuali rigurgiti.
- Art. 33 1. Nella zona SI di protezione non è permessa la posa di canalizzazioni. Zone S di protezione delle captazioni di acqua potabile
2. Nella zona SII di protezione è eccezionalmente permessa la posa di canalizzazioni, previa autorizzazione dell'autorità cantonale, che fisserà le modalità di posa.
3. Nella zona SIII di protezione è autorizzata la posa di canalizzazioni, rispettate le prescrizioni della norma SIA Nr. 190.  
La prova di tenuta, da eseguire in contraddittorio, è obbligatoria.
- Art. 34 Le prescrizioni tecniche e le modalità di costruzione degli impianti speciali quali: fosse di dispersione, installazioni di depurazione, impianti di pretrattamento delle acque, ecc. sono fissate dalle Autorità cantonali. Impianti speciali
- D. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI
- Art. 35 1. La rete delle canalizzazioni e gli impianti privati devono sempre essere mantenuti in buono stato di conservazione e di funzionamento. Obbligo di manutenzione
2. L'obbligo della manutenzione compete al proprietario.

3. La manutenzione delle condotte d'allacciamento di cui all'art. 10 compete al Comune.  
In caso di uso inadeguato delle canalizzazioni le riparazioni sono a carico del privato.
- Art. 36 1. La tenuta delle tubazioni posate nella zona S è da controllare annualmente durante i primi 3 anni. Prove di tenuta
2. In seguito il controllo dovrà essere eseguito ogni 3 anni.
3. Gli interessati dovranno far pervenire al Municipio il certificato dell'avvenuto controllo.
- Art. 37 1. Le canalizzazioni vanno regolarmente pulite per garantire un deflusso regolare delle acque. Canalizzazioni
2. Le opere di manutenzione devono assicurare una perfetta efficienza delle tubazioni e dei pozzetti, in punto alla loro impermeabilità, resistenza dei materiali e tenuta stagna.
- Art. 38 I separatori di benzina ed olii minerali devono essere vuotati da una ditta specializzata, autorizzata dal Dipartimento, con una frequenza tale da garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto. Separatori olii e grassi
- A pulizia terminata il separatore deve essere riempito d'acqua.
- Art. 39 Le fosse di decantazione e le fosse biologiche devono essere vuotate del loro fango almeno una volta all'anno. Fosse di decantazione, fosse biologiche
- Copia dei bollettini di vuotatura è da trasmettere al Municipio.
- 1/5 di fango deve rimanere e la fossa va riempita d'acqua prima della messa in funzione.
- Art. 40 1. L'esercizio e la manutenzione deve avvenire in conformità delle istruzioni date dalla ditta fornitrice. Impianti meccanico-biologiche
- Copia dei bollettini di revisione va trasmessa al Municipio ed alla SPAA.
2. La manutenzione deve garantire un funzionamento ineccepibile dell'impianto in modo da non arrecare disturbo al vicinato per esalazioni maleodoranti o per la presenza d'insetti.
- Art. 41 La manutenzione dei pozzi perdenti deve garantire una dispersione dei liquami preventivamente trattati, senza arrecare disturbo a terzi per esalazioni maleodoranti, per affioramenti di liquidi o per la presenza d'insetti. Pozzi perdenti

|         |   |   |
|---------|---|---|
| Art. 42 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Il Municipio può obbligare i proprietari ad eseguire quelle operazioni di manutenzione o ripristino che si rendessero necessarie per la tutela dell'igiene, per la pubblica sicurezza ed incolumità ed in genere per il buon funzionamento delle canalizzazioni e degli impianti privati, ecc.</li><li>2. In caso di rifiuto o di ritardo da parte dei proprietari, il Municipio, riservata l'applicazione delle penalità previste dalla legge e dal presente Regolamento, provvede all'esecuzione delle opere necessarie a spese del proprietario.</li></ol>  | Intervento del Municipio                |
| Art. 43 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Canalizzazioni ed impianti messi fuori uso devono essere eliminati previa autorizzazione dell'UT.</li><li>2. Se gli impianti vengono messi fuori uso a seguito dell'obbligo d'immissione delle acque di rifiuto nella pubblica canalizzazione, il Municipio fisserà un termine per la loro soppressione.</li><li>3. La soppressione o messa fuori esercizio delle opere deve avvenire in modo da non creare pericolo o disturbo per il vicinato.</li><li>4. Le fosse di decantazione, le fosse biologiche e le fosse meccanico-biologiche, vanno vuotate e, se possibile, riempite con materiale inerte idoneo.</li><li>5. I pozzi perdenti prima di essere riempiti vanno disinfettati.</li></ol> | Soppressione canalizzazioni ed impianti |
| E.      | <u>CONTRIBUTI E TASSE</u>   |   |
| Art. 44 | Il Comune preleva dal proprietario dei fondi serviti o che possono essere serviti dall'opera e/o dal titolare di diritti reali limitati che trae dall'opera un incremento di valore del suo diritto un contributo di costruzione conformemente agli art. 96 ss LALIA e del Decreto esecutivo 3 febbraio 1977 concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse.  | Contributo di costruzione               |
| Art. 45 | Al momento dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica è esigibile una tassa pari al 1 ‰ (per mille) del valore di stima del fabbricato, manufatto o fondo aperto allacciato, ritenuto un minimo di fr. 100.00 e un massimo di fr. 1'000.00.  | Tassa di allacciamento                  |

- Art. 46
- Tassa d'uso
1. L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.
  2. La tassa è fissata per ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.
  3. La tassa consiste in un importo variabile tra fr. 0.30 e fr. 1.50 per m<sup>3</sup> di acqua potabile o industriale consumata e in un importo calcolato sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto che esso non sia inferiore al 0.10 ‰ (per mille) e superiore al 0.30 ‰ (per mille) di detto valore.
  4. Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua che defluisce nelle canalizzazioni non è definibile, la tassa è calcolata sul valore di stima, nella stessa modalità definta al capoverso 3 per quanto attiene alla tassazione degli oggetti allacciati sulla base del loro valore di stima.
  5. Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'AAP installati negli edifici.  
Per gli stabili privi di contatori, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).
  6. Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.
  7. In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".
  8. L'ordinanza di cui al cpv. 2 prescrive le modalità d'incasso.
  9. Il Municipio deve aumentare o diminuire proporzionalmente la tassa, se del caso, per il singolo proprietario, quando vi sia una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo quanto stabilito da questo regolamento e dalla sua ordinanza di applicazione e l'intensità d'uso degli impianti.



|         |   |  |
|---------|---|--|
| Art. 47 | Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.<br><br>2. L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una volta tanto, di una tassa d'allacciamento e d'uso stabilite in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.<br><br>3. L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è pari all'1 %o del valore dell'oggetto progettato, ritenuto un minimo di fr. 200 e un massimo di fr. 1'000.00. | Tassa di allacciamento provvisoria – immissione di acque provenienti da cantieri |
| Art. 48 | La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudizio, è parificata a sentenza ai fini della LEF.<br><br>Sui contributi di costruzione, le tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.   | Esecutività dei contributi e tasse<br>Interessi di mora                          |
| F.      | <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>  |  |
| Art. 49 | Con la sua entrata in vigore il presente regolamento abroga i precedenti regolamenti, le relative modificazioni e tutte le ordinanze municipali contrarie o incompatibili.  | Disposizioni abrogate  |
| Art. 50 | Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.  | Entrata in vigore  |
| Art. 51 | Per quanto non previsto in questo regolamento valgono i contenuti della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell' 8.10.1971 e del Decreto esecutivo concernente il Regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3.2.1977   | Riferimenti legali   |

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal consiglio comunale nella seduta del 15.12.1982

Approvato dal Lodevole DIPARTIMENTO DELL'INTERNO il 14.6.1983  
ris. No. 1949.

Modifiche degli articoli 44-48 approvate dal Consiglio comunale nella seduta del  
20.06.2016

Ratificato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione 171-RE-13959 il 28 ottobre 2016